



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 622 del 02/07/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 543 del 04/07/2019

I Direzione "Affari Generali Legali e del Personale"
Servizio "Gestione Giuridica del Personale"
Ufficio "Selezioni e Mobilità"

Oggetto: Autorizzazione ad assentarsi dal servizio per 10 ore e 48 minuti di permesso mensile al dipendente con matricola n. 1236.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TITOLARE P.O.
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001
(D.D. n.80 del 11/02/2019)

VISTA l'istanza del 09/04/2019, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 13/06/2019 al n. 19115/19, con la quale il dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ha chiesto di poter usufruire dei benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 5.2.1992, n° 104, modificato dall'art. 24 della legge n.183 del 04/11/2010 (Collegato lavoro) per assistere la madre, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, ricoverata a tempo pieno in struttura privata che non assicura assistenza sanitaria continuativa;

VISTO il Verbale medico definitivo del 03/04/2019 del Centro Medico Legale INPS di Messina - Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap – approvato ai sensi dell'art. 20 comma 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, dal quale risulta che la madre del dipendente è stata riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dipendente;

VISTA, altresì, l'attestazione rilasciata dalla Casa di riposo "Anni Verdi", allegata all'istanza summenzionata;

VISTO il 3° comma dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n° 104;

VISTO, altresì, l'art. 24 della legge n° 183 del 04/11/10 (Collegato lavoro) che ha modificato il summenzionato c. 3 dell'art. 33 della legge 104/92 come segue:

“A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente”;

VISTO l'art.33 del CCNL del 21.05.2018 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 che, al comma 1, prevede che i permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge 104/92, sono utili ai fini delle ferie e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili e, ai commi 2 e 3, prevede che il dipendente predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese. In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l'assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso;

VISTA la circolare n° 8/08 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTA, altresì, la circolare n° 13/10 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTO il Decreto legislativo n° 119 del 18/07/2011;

VISTA la circolare INPS n. 32 del 06/03/2012 che al punto 6 prevede, tra l'altro, alcune ipotesi che fanno eccezione al requisito della assenza del ricovero a tempo pieno del disabile da assistere ai fini del riconoscimento dei permessi della legge 104/92 e del congedo straordinario retribuito di due anni;

CONSIDERATO che il ricovero rilevante ai fini della norma è quello che avviene presso strutture ospedaliere o, comunque, strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa;

VISTO il parere INAIL del 25/10/2018, riguardante “ Eccezioni al presupposto del ricovero a tempo pieno del familiare per i permessi 104/92” dal quale tra l'altro si evince: “ il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo perché queste non forniscono assistenza sanitaria continuativa..omissis” ;

CONSIDERATO, altresì, che la madre del dipendente con matricola in oggetto indicata è ricoverata a tempo pieno presso una struttura privata che non assicura assistenza sanitaria continuativa;

CHE il dipendente con matricola in oggetto indicata si trova in posizione di distacco sindacale per 18 ore settimanali, con prestazione lavorativa ridotta nella misura del 50%, pari a 18 ore settimanali;

CHE, pertanto, i tre giorni di permesso mensile della legge 104/92, fruibili anche ad ore, devono essere riproporzionati in misura pari a 10 ore e 48 minuti;

VISTO l'art.8, punti 4 e 5, del CCNQ del 04/12/2017;

VISTO il parere Aran del 07/12/2011 sulla riproporzionalità dei permessi ex art.33, comma 3, Legge n.104/92, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale;

VISTA la circolare INPS n.133/2000, richiamata nel parere ARAN sopracitato, che al punto 3.2, contiene uno specifico meccanismo di calcolo di tali permessi;

CONSIDERATO che con la pubblicazione del messaggio INPS 3114 del 07/08/2018, l'INPS modifica dell'algoritmo di calcolo per il riproporzionamento dei giorni e delle ore di permesso mensile legge 104/92 per il lavoratore che effettua prestazione lavorativa in regime di part-time;

VISTO, altresì, il parere Superabile Inail del 05/03/2019;

VISTO, inoltre, l'art.55, punto 9, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali – triennio 2016-2018, relativo al criterio di proporzionalità per le assenze dei lavoratori a tempo parziale verticale;

CHE, pertanto, l'istanza dell'interessato può essere accolta, in quanto rientra nella fattispecie prevista dalla normativa vigente in materia ;

VISTA l'istruttoria del Responsabile dell'Ufficio “Selezioni e Mobilità”;

VISTA la L.R. n° 48 dell'11 dicembre 1991 e la L.R. n° 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la L.R. n° 8/2014;

VISTA la L.R. n° 26/2014;

VISTA la L.R. n° 15/2015;

VISTA la L.R. n°8/2016;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

D E T E R M I N A

PER QUANTO in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE il dipendente, con matricola in oggetto indicata, ad assentarsi dal servizio per 10 ore e 48 minuti di permesso mensile, ai sensi del 3° comma dell'art. 33 della legge 104/92, modificato dall'art. 24 della legge n° 183 del 04/11/10 (Collegato lavoro) e del parere INAIL del 25/10/2018, per assistere la madre, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, ricoverata a tempo pieno in struttura privata che non assicura assistenza sanitaria continuativa, fino al decesso;

STABILIRE che il dipendente con matricola in oggetto indicata dovrà presentare mensilmente al Servizio "Gestione giuridica del personale" idonea certificazione rilasciata dalla struttura presso cui la madre è ricoverata, a giustificazione delle giornate fruita ai sensi della legge 104/92, per prestare assistenza alla stessa;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

TRASMETTERE copia della presente determinazione dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitano;

Al Commissario Straordinario;

Al Segretario Generale;

All' Ufficio "Albo Pretorio e Centro Copie";

Al Dirigente della VII Direzione "Affari Territoriali e Comunitari";

Al dipendente con matricola in oggetto indicata.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Felice Sparacino
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art.17, comma 1 bis, D. Lgs 165/2001
(D. D. n.80 del 11/02/2019)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Felice Sparacino
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art.17, comma 1 bis, D. Lgs 165/2001
(D. D. n.80 del 11/02/2019)